

19/4

Circolare informativa n. 4/2019

INDICE:

1. REVISIONE DELLA C.D. "MINI IRES"	2
2. DEDUCIBILITÀ IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI	3
3. MODIFICHE ALLA "NUOVA SABATINI" ED INCENTIVI PER IL SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE	3
4. LE NOVITÀ IN TEMA DI PATENT BOX	4
5. SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE	5
6. BONUS AGGREGAZIONI	6
7. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)	7
8. FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO	9
9. MODIFICHE ALLE DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI	9
10. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE CHE COMPRANO FABBRICATI DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE	10
11. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI	11

Il D.L. 34/2019 riscrive in modo integrale la disciplina della c.d. "mini IRES", abrogando espressamente la disciplina originaria di cui all'art. 1 commi 28-34 della L. 145/2018, che pertanto non troverà mai concreta applicazione (si veda la nostra circolare n. 2/2019).

Rispetto alla versione originaria, la nuova disciplina ridimensiona il risparmio d'imposta (3,5 punti percentuali, contro i 9 originari) ma al contempo semplifica il procedimento di calcolo, prevedendo quale presupposto il solo accantonamento di utili a riserva, e non più l'effettuazione di investimenti e/o l'incremento dell'occupazione.

L'agevolazione riguarda:

- i soggetti IRES: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali che esercitano attività d'impresa, nonché stabili organizzazioni di imprese non residenti;
- gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria (sono stati quindi esclusi i soggetti in contabilità semplificata).

L'agevolazione si sostanzia nell'assoggettamento ad IRES con un'aliquota ridotta della parte del reddito d'impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva, se realizzati a decorrere dall'esercizio in corso al 31/12/2018, con l'esclusione degli accantonamenti alle riserve non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto registrato come meglio specificato di seguito.

A regime, ovvero, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021, (2022, per i soggetti "solari") l'IRES è ridotta di 3,5 punti percentuali e la fascia di reddito agevolata sconterà, quindi, l'aliquota del 20,5%.

Viene previsto un periodo transitorio in cui la riduzione è pari:

- a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019, per i soggetti "solari");
- a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il periodo d'imposta successivo (2020, per i soggetti "solari");
- a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il periodo d'imposta ancora successivo (2021, per i soggetti "solari").

Gli utili accantonati rilevano sino a concorrenza dell'incremento di patrimonio netto, che si determina come differenza tra due importi e precisamente:

- il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio di riferimento (esercizio per cui si effettua il calcolo), senza considerare il risultato d'esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
- il patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

Se gli utili agevolabili in un determinato periodo d'imposta eccedono l'ammontare del reddito imponibile, l'eccedenza è computata in aumento degli utili agevolabili dell'esercizio successivo.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 e 116 TUIR), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Per gli intermediari finanziari e gli altri i soggetti tenuti a versare l'addizione IRES del 3,5% di cui all'art. 1 comma 65 della L. 208/2015, viene lasciata invariata l'imposizione al 27,5%, anche in presenza di utili agevolabili.

Si rimane in attesa di chiarimenti per l'applicazione dell'agevolazione ai soggetti IRPEF. Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del MEF.

2.

DEDUCIBILITÀ IMU RELATIVA AGLI IMMOBILI STRUMENTALI

(D.L. 34/2019, art. 3)

Il Decreto crescita interviene nuovamente sulla misura della deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, aumentandola progressivamente a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019 per i soggetti "solari").

Si prevede che la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

- 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018 (2019, per i soggetti "solari");
- 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 e a quello in corso al 31/12/2020 (2020-2021, per i soggetti "solari");
- 70%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2021 (2022, per i soggetti "solari").

Dall'evoluzione normativa illustrata emerge come la deducibilità nella misura del 40%, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, non troverà mai applicazione (si veda la nostra circolare n. 2/2019).

Restano fermi i criteri di deducibilità, l'ambito oggettivo di applicazione della deduzione e l'integrale indeducibilità dell'IMU dalla base imponibile IRAP.

3.

MODIFICHE ALLA "NUOVA SABATINI" ED INCENTIVI PER IL SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

(D.L. 34/2019, artt. 20 e 21)

Vengono apportate modifiche alla misura di cui all'art. 2 del D.L. 69/2013 (c.d. "Nuova Sabatini"). In sintesi:

- il tetto massimo del finanziamento ammesso al contributo viene innalzato da 2 a 4 milioni di euro;
- per i finanziamenti inferiori a € 100.000, l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione;
- l'erogazione del contributo è prevista sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito all'investimento.

Il Decreto prevede, inoltre, che i contributi della c.d. "Nuova Sabatini" siano riconosciuti altresì in favore delle micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria impegnate in processi di capitalizzazione che intendono realizzare un programma di investimento. Per accedere al beneficio tali imprese devono impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento contratto per l'acquisto o per il leasing di beni strumentali nuovi (e comunque contemplati dalla "Nuova Sabatini").

Il predetto contributo (più elevato rispetto alla misura standard) è rapportato agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento ad un tasso annuo pari al:

- 5%, per le micro / piccole imprese;
- 3,575%, per le medie imprese.

È demandato al MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

4.

LE NOVITÀ IN TEMA DI PATENT BOX

(D.L. 34/2019, art. 4)

Le novità in tema di Patent Box: determinazione autonoma del reddito agevolabile e predisposizione del set documentale

Il regime *Patent Box*, introdotto con l'art. 1 commi da 37 a 45 della L. 190/2014 (e successive modificazioni) dispone l'esclusione del 50% del reddito derivante dall'utilizzo di beni intangibili agevolabili (brevetti, *know-how*, disegni e modelli, *software*) dalla base imponibile IRES e IRAP (si vedano le nostre circolari nn. 2/2015, 4/2015 e 4/2017).

L'*iter* procedurale stabiliva che tale reddito, nei casi in cui i beni intangibili fossero utilizzati direttamente per la produzione di beni e/o fornitura di servizi e non concessi in licenza, dovesse essere determinato in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e definito in un *ruling* ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. 600/1973.

Tale *iter* ha richiesto nella prassi un notevole impegno per lo svolgimento della procedura, sia in termini di risorse che di tempi impiegati e non è possibile fruire dell'agevolazione fino alla sottoscrizione dell'Accordo (a distanza di oltre 3 anni dal perfezionamento delle istanze, in molti casi il contraddittorio è ancora in corso, soprattutto per le società con ricavi inferiori a 300 milioni di euro la cui gestione è affidata alle Direzioni Regionali).

Alternativa alla procedura di ruling

L'art. 4 del Decreto crescita, anche con il fine di semplificare le procedure di fruizione dell'agevolazione e di ridurre i costi di *compliance* per i contribuenti e per l'Amministrazione Finanziaria, introduce la possibilità ai contribuenti di scegliere un diverso *modus operandi* per fruire dell'agevolazione *Patent Box*, determinando autonomamente il reddito agevolabile e discutendone eventualmente con l'Agenzia delle Entrate in sede di verifica.

A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2019 (2019 per i soggetti "solari"), i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo *Patent Box* possono, quindi, scegliere:

- la procedura di interpello preventivo (ex art. 31-ter D.P.R. 600/1973);
- o in alternativa di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla determinazione in idonea documentazione, che dovrà essere predisposta sulla base di quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto (indicativamente entro fine luglio 2019).

Le società che hanno esercitato l'opzione in anni pregressi (dal 2015 in avanti), attivando la procedura di accordo preventivo (obbligatoria o facoltativa), e che ancora non hanno sottoscritto il *ruling* possono comunicare all'Ufficio che intendono abbandonare il procedimento avvalendosi delle disposizioni per l'autodeterminazione dell'agevolazione.

Esimente da sanzioni per infedele dichiarazione: regime premiale "penalty protection"

La predisposizione della documentazione illustrante i criteri di calcolo del reddito agevolato (obbligatoria per chi detassa senza *ruling* gli intangibili a utilizzo diretto) consentirà anche di evitare l'applicazione di sanzioni ("*penalty-protection*") in caso di successiva rettifica del reddito da parte degli Uffici. Nell'ipotesi in cui il reddito determinato direttamente dal contribuente sia oggetto di una successiva rettifica, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza di credito e l'impresa abbia usufruito direttamente dell'agevolazione senza predisporre il *set* documentale all'uopo previsto, si renderanno applicabili le sanzioni previste per l'infedeltà dichiarativa (sanzione dal 90% al 180% ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997).

Il contribuente che detiene la documentazione deve darne comunicazione all'Agenzia nel Modello Redditi relativo al periodo di imposta per il quale si beneficia dell'agevolazione, pena la decadenza dal regime premiale ("*penalty-protection*").

L'adozione di idonea documentazione è consentita, onde ottenere la *penalty protection*, anche ai contribuenti che, già oggi, calcolano il reddito da *Patent Box* senza *ruling*, in quanto utilizzano l'intangibile in modo "indiretto" (concessione in uso o licenza a terzi). In questo caso si potrà adottare la documentazione dandone comunicazione all'Amministrazione Finanziaria mediante presentazione di dichiarazioni integrative per ciascun anno oggetto di integrazione, da presentare prima della formale conoscenza dell'inizio di eventuali attività di controllo.

Deduzione in tre quote

In caso di esercizio dell'opzione l'agevolazione verrà fruita non più integralmente nel periodo d'imposta oggetto di agevolazione, ma nel periodo stesso e nei due periodi d'imposta successivi per il tramite di variazioni in diminuzione di pari importo nelle rispettive dichiarazioni sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

In caso di procedura di *ruling* in corso, l'importo da diluire su tre esercizi, sarà la somma delle variazioni in diminuzione dei periodi d'imposta compresi tra la data di presentazione dell'istanza di accordo e l'esercizio dell'opzione.

5.

SOSTEGNO DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE

(D.L. 34/2019, art. 26)

Al fine di favorire la transizione delle attività economiche si prevedono agevolazioni a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare. Le agevolazioni consistono in finanziamenti agevolati per una percentuale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50% del totale, e in contributi diretti alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

I progetti devono prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali *Key Enabling Technologies* (KETs) relative a:

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti;
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad

esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;

- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati.

Dal punto di vista soggettivo, potranno beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

- essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'art. 9 terzo comma, primo periodo, del D.P.R. 581/1995;
- operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
- aver approvato e depositato almeno due bilanci;
- non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie.

6.

BONUS AGGREGAZIONI

(D.L. 34/2019, art. 11)

Il Decreto crescita prevede la reintroduzione del c.d. "bonus aggregazioni" (si vedano le nostre circolari nn. 3/2009 e 2/2016) per le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d'azienda realizzate dall'1/5/2019 al 31/12/2022.

Per i soggetti indicati nell'art. 73 comma 1 lettera a) del TUIR (S.P.A., S.A.P.A., S.R.L., società cooperative e di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato) che risultano a seguito delle suddette operazioni di aggregazione aziendale, è riconosciuto ai fini fiscali il maggior valore attribuito ad avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.

Il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.

Le suddette disposizioni:

- si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno 2 anni;
- non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono pertanto in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero

controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.1) C.C.

Tali condizioni devono sussistere al momento in cui è posta in essere l'operazione di aggregazione e nei due esercizi precedenti.

La società risultante dall'aggregazione decade dall'agevolazione se nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie ovvero cede i beni iscritti o rivalutati.

7.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

(D.L. 50/2017, art. 9-bis; Provvedimento Agenzia Entrate n. 126200 del 10/5/2019)

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10/5/2019, sono state definite ulteriori indicazioni, per il periodo d'imposta 2018, per la concreta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ai contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni, come previsto dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017.

Tali indici sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia e consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

Al fine effettuare il calcolo, a seguito del quale il contribuente conosce il proprio giudizio di affidabilità fiscale, oltre ai dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli ISA si applicano, si avvalgono anche di altri dati nella disponibilità dell'Agenzia. Tali ulteriori informazioni sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti (rimanenze finali d'esercizio, reddito, eccetera) sia dati "precalcolati" (media di alcune variabili dichiarate nelle precedenti annualità, ad esempio del valore degli ammortamenti per beni mobili strumentali dei sette periodi d'imposta precedenti oppure del valore dei canoni relativi a beni immobili dei sette periodi d'imposta precedenti, nonché coefficienti individuali).

Viene prevista la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili (c.d. "adeguamento") rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e per accedere ai regimi premiali.

Con l'introduzione degli ISA ad opera dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017 (si veda la nostra circolare n. 5/2017), sono previsti anche una serie di benefici fiscali, destinati a premiare i contribuenti ritenuti più affidabili.


In particolare, alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato art. 9-bis è previsto:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50 mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20 mila euro annui relativamente a imposte dirette e IRAP;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a 50 mila euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994) nonché delle società in perdita sistemica (art. 2 comma 36-decies del D.L. 138/2011);

- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57, comma 1, D.P.R. 633/1972, in materia di IVA;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Con il Provvedimento del 10/4/2019 sono state disposte le condizioni in presenza delle quali scattano detti benefici per effetto dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018.

Di seguito sono rappresentati graficamente i livelli ai quali sono riconosciuti i diversi benefici, e da cui risulta che i più significativi sono riservati solamente a quei contribuenti che hanno ottenuto un livello di affidabilità almeno pari a 8.



Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso IVA

Si evidenzia che i benefici premiali sono riconosciuti per il 2018, ad eccezione del beneficio in merito all'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione/rimborso dei crediti IVA, in quanto non può essere correlato al livello di affidabilità risultante dall'applicazione degli ISA per lo stesso periodo d'imposta, a causa dei diversi termini di presentazione della richiesta di compensazione/rimborso del credito IVA trimestrale (Modello TR) e del Modello IVA rispetto al Modello Redditi/IRAP.

Ulteriori indicazioni

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11, è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compreso il caso in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Il Provvedimento, inoltre, individua i livelli minimi di affidabilità fiscale di cui l'Agenzia delle Entrate tiene conto per definire le specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale. L'individuazione dei livelli minimi di affidabilità fiscale è stata effettuata sulla base delle stime relative all'applicazione degli ISA al periodo d'imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017. Tali stime rilevano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili estremamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati.

8.

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI DI SCAMBIO CON SAN MARINO

(D.L. 34/2019, art. 12)

Vengono introdotti gli obblighi di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e Repubblica di San Marino che sono disciplinati dal D.M. 24/12/1993.

L'efficacia della nuova disposizione è demandata ad un decreto ministeriale da emanare in base agli accordi che il MEF realizzerà con il corrispondente ministero sammarinese, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà definirne le regole tecniche necessarie per l'attuazione.

Le novità nelle modalità di fatturazione riguarderanno le cessioni di beni verso San Marino e le cessioni di beni verso l'Italia (con e senza addebito dell'IVA), mentre non dovrebbero essere interessate dalle modifiche le prestazioni di servizi poiché non sono tra le operazioni incluse nel D.M. citato in precedenza.

Anche per i rapporti di scambio con San Marino restano confermati gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni di legge, come nel caso dei soggetti minimi/forfettari, dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria e dei soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime ex L. 398/1991.

9.

MODIFICHE ALLE DETRAZIONI FISCALI SUGLI IMMOBILI

(D.L. 34/2019, art. 8 e 10)

Sisma Bonus

Viene estesa l'agevolazione fiscale di seguito indicata agli interventi realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 2 e 3 con riferimento alle spese sostenute dal

1/5/2019 (in precedenza l'agevolazione riguardava gli interventi realizzati nella sola zona a rischio sismico 1).

In particolare in caso di interventi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici allo scopo di ridurre il rischio sismico anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori è prevista una detrazione in capo all'acquirente dell'unità immobiliare.

La detrazione è pari al 75% o all'85% del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare calcolato su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 96.000 per ciascuna unità immobiliare, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o due classi, ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici e di riqualificazione energetica – Sconto sul corrispettivo

In materia di interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 D.L. 63/2013 e per gli interventi antisismici di cui all'art. 16 D.L. 63/2013 il contribuente, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, può optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi. Quest'ultimo riceverà il rimborso sotto forma di credito di imposta di pari ammontare utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo mediante il modello F24.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILIARE CHE COMPRANO FABBRICATI DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE

(D.L. 34/2019 art.7)

10.

Allo scopo di rendere economicamente sostenibili le operazioni di rigenerazione del territorio possibili tramite interventi di sostituzione edilizia, vengono introdotte importanti agevolazioni fiscali valevoli dal 1/5/2019 al 31/12/2021.

Tali agevolazioni consistono nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (€ 200 ciascuna), ai trasferimenti di interi fabbricati, acquisiti da "imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare" che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione, ricostruzione ed alienazione degli stessi purché la ricostruzione avvenga conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche.

Viene previsto, quale regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto delle condizioni d'accesso all'agevolazione, il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle imposte stesse e l'applicazione degli interessi di mora dalla data dell'acquisto dell'immobile.

Si evidenzia che la norma circoscrive il campo di applicazione ad alcune tipologie di acquirenti ("imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare"), mentre non sembra porre alcun limite in relazione al soggetto cedente. Il riferimento, tra le condizioni agevolative, alle tre fasi di "demolizione, ricostruzione e alienazione" degli immobili, sembra implicare che debbano intervenire tutte e tre le fasi per evitare la decadenza, mentre non è chiaro se tutti gli immobili eventualmente ricavati dall'intero fabbricato demolito debbano essere alienati per mantenere l'agevolazione, ovvero se la

decadenza possa realizzarsi limitatamente alla quota parte non alienata. In merito a tali aspetti si auspicano chiarimenti da parte dell' Agenzia delle Entrate.

11.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

(D.L. 34/2019, art. 15)

Il Decreto crescita consente a Comuni, Regioni, Province e Città metropolitane di disporre la rottamazione delle proprie entrate (anche tributarie) non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

I predetti enti territoriali possono dunque stabilire, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate ovvero dei soli interessi nel caso di violazioni del codice della strada. Gli stessi enti, entro 30 giorni, daranno notizia dell'adozione dell'atto di cui al punto precedente mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Gli enti territoriali stabiliranno anche:

- il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30/9/2021;
- le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.